



REGOLAMENTO PER LA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad integrazione delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993, nell'ambito della podestà regolamentare prevista dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

Art. 2 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni di legge e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e simili, solai, soffitte, legnaie e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) unità immobiliari prive sia di mobili e suppellettili che di allacciamenti alle utenze acqua e luce;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5 - Commisurazione della tassa

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 6 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 7 -- Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:
 - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - d) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) scarti di legno, trucioli e segatura da lavorazioni domestiche;
 - h) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - i) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982;
 - j) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - k) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - l) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - m) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - n) nastri abrasivi;
 - o) cavi e materiale elettrico in genere;
 - p) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - q) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.).

Art. 8 - Categorie di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, cui corrispondono diverse tariffe:
 - Cat. A) Abitazioni
 - Cat. B) Box, garages, posti macchina coperti e similari, anche se accessori di abitazione
 - Cat. C) Uffici pubblici e privati, studi professionali, mense aziendali e similari
 - Cat. D) Ristoranti, trattorie e pizzerie
 - Cat. E) Bar ed esercizi pubblici in genere
 - Cat. F) Aree esterne utilizzate per le finalità di cui alle Cat. D) ed E)
 - Cat. G) Negozi, botteghe e locali destinati ad attività commerciale
 - Cat. H) Distributori di carburante (superficie esterna da calcolarsi sulla proiezione della copertura)
 - Cat. I) Laboratori artigianali/industriali e officine, escluse le superfici adibite a ufficio, mensa:
 - a) fino a 100 mq
 - b) da 101 mq fino a 200 mq
 - c) oltre 201 mq.
 - Cat. L) Locali ed aree pubbliche coperte o scoperte, nel caso di utilizzo privato per manifestazioni temporanee (tassa giornaliera).
2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 9 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) Luoghi pubblici adibiti al culto;
 - b) Luoghi pubblici adibiti a scuole fatta esclusione per i locali adibiti a segreteria e presidenza,

Art. 10 - Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 10 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10 %.

2. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili.
3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo e comunque non viene applicata per superfici al di sotto dei 20 metri quadrati.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 11 - Agevolazioni

1. Nel caso in cui l'utente dimostri di aver sostenuto spese per l'acquisto di composte o contenitori similari finalizzati ad una minore produzione della frazione organica del rifiuto solido urbano, la tariffa unitaria della Cat. A) viene ridotta con provvedimento della Giunta Comunale, fino al limite del 30%.
2. A tal fine la Giunta, previa rigorosa valutazione tecnica della documentazione all'uopo presentata, delle spese sostenute e dell'accertato funzionamento/gestione del composte, approva la riduzione tariffaria.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, la Giunta Comunale ne dispone la decadenza.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche coperte o scoperte, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria è determinata applicando la tariffa di Cat. L) per il numero dei giorni di effettiva occupazione delle superfici di cui al comma 1.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, deve contenere:
 - b) cognome e nome e codice fiscale a delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, riportata su planimetria in scala minima 1/100;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
6. Ai sensi e per gli effetti della L. 30 dicembre 2004, n. 311, comma 340 dell'art. 1, *"...A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del*

comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento "

Art. 14 -Decorrenza della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione di-mostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 16 -Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento (ivi compresa l'omessa o incompleta denuncia), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 18 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa derivante dalla fonte gerarchicamente superiore.

Art. 19 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 -Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione , verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.